

,

## DETRAZIONI FISCALI

Ai fini del riconoscimento della deduzione del 50% delle spese sostenute per l'espletamento delle pratiche per l'adozione internazionale di un minore:

- devono essere documentate e tutte certificate dall'Ente che ha curato l'iter;
- non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo, perché è possibile usufruire delle deduzioni a prescindere dall'esito della procedura adottiva;
- la deduzione va operata applicando il " PRINCIPIO DI CASSA " nel senso che va fatto riferimento al periodo di imposta in cui le spese sono effettivamente sostenute e non al termine della procedura adottiva ( Esempio: le spese sostenute nell'anno 2013 vanno portate in detrazione nella dichiarazione 2014 e non al termine della procedura ).

Ogni anno, pertanto, occorre farsi rilasciare dall'ente la certificazione delle spese sostenute .

Quasi tutte le Agenzie delle Entrate accettano la deduzione al termine della procedura, comunque è preferibile accertarsi

- L' Ente deve certificare non solo le spese sostenute dallo stesso e rimborsate dai coniugi, ma anche le spese sostenute direttamente dai coniugi.

Perché l'Ente certifichi le spese sostenute direttamente dai coniugi occorre che gli stessi consegnino all'ente oltre la documentazione delle spese sostenute autonomamente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attestino che le spese sostenute di cui chiedono la deduzione sono " riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge n. 184/83 " ( Vedi la risoluzione della AGENZIA delle ENTRATE - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso n. 77/E del 28.5.04)